

Codice A1906A

D.D. 18 dicembre 2017, n. 673

Approvazione schema di Accordo di collaborazione con l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte per la realizzazione delle attività di redazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Spesa di Euro 600.000,00 e conseguenti registrazioni contabili a valere sul bilancio di previsione finanziario 2017/2019.

Premesso che:

La Regione Piemonte, con legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”, ha innovato la disciplina in materia di attività estrattive, in precedenza assoggettata alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”;

L'articolo 2, comma 1, della suddetta legge regionale dispone che la Regione pianifichi le attività estrattive e ne regoli l'esercizio, nonché valorizzi e tuteli le risorse minerarie nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e del paesaggio, in coerenza con le strategie di sviluppo sostenibile del territorio, di tutela ambientale e paesaggistica e di contenimento del consumo di suolo;

L'articolo 3, comma 1 della legge dispone che la pianificazione delle attività estrattive sia realizzata attraverso il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) di cui all'articolo 4, che costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività;

L'articolo 4, commi 1 e 2 della legge dispongono che il PRAE sia redatto in coerenza con i principi e le norme recanti la disciplina finalizzata alla tutela delle risorse naturali e con il quadro di governo territoriale, paesaggistico, ambientale e agricolo e sia coordinato con gli altri piani e programmi che interessano direttamente o indirettamente le attività estrattive al fine della loro valorizzazione per la produzione di minerali di pubblico interesse per l'economia, ed in particolare che il PRAE persegua i seguenti obiettivi:

- a) definire le linee per un corretto equilibrio fra i valori territoriali, quali il territorio, l'ambiente e il paesaggio, l'attività estrattiva e il mercato di riferimento;
- b) tutelare e salvaguardare i giacimenti in corso di coltivazione, quelli riconosciuti e le relative risorse, considerando i giacimenti minerari e l'attività estrattiva come risorse primarie per lo sviluppo socio-economico del territorio;
- c) valorizzare i materiali coltivati attraverso il loro utilizzo integrale e adeguato alle loro specifiche caratteristiche;
- d) uniformare l'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale;
- e) orientare le attività estrattive verso un migliore equilibrio nella produzione industriale e l'ottimizzazione degli interventi ai fini del recupero e della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;
- f) promuovere, tutelare e qualificare il lavoro e le imprese;
- g) favorire il recupero di aggregati inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, nonché l'utilizzo di materiali inerti da riciclo;
- h) assicurare il monitoraggio delle attività estrattive;
- i) favorire sinergie ambientali ed economiche derivanti da interventi di sistemazione e manutenzione delle aste fluviali e dei bacini idroelettrici;

j) fornire indicazioni per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere pubbliche.

Dato atto che:

L'IRES Piemonte, Istituto di Ricerche Economico Sociali, ente istituzionalmente preposto all'attività di ricerca a supporto dell'attività di programmazione della Regione Piemonte, ha maturato notevole esperienza nelle tematiche in questione, tramite la "Convenzione per l'aggiornamento dei contenuti tecnici ed economici e di interfaccia con la pianificazione e la vincolistica degli stralci del DPAE con l'obiettivo di fornire i dati e le linee guida direttrici per lo sviluppo della futura pianificazione e programmazione", di cui alla D.D. n. 674 del 6 dicembre 2013;

In virtù di tale esperienza l'IRES ha già consolidato una rete di rapporti con le strutture accademiche del territorio piemontese dotate delle necessarie conoscenze scientifiche sulle strutture geomorfologiche del territorio, sulla relativa consistenza dei giacimenti potenzialmente coltivabili, e sulle variabili ambientali da prendere in considerazione per lo studio delle migliori alternative di piano, ed è quindi in grado di assumere un ruolo di regia e coordinamento del gruppo tecnico di lavoro che dovrà redigere la proposta di pianificazione, in continuo interscambio con i contributi provenienti da un apposito gruppo di lavoro interdirezionale, che apporterà tutte le competenze necessarie disponibili all'interno delle strutture del ruolo della Giunta regionale;

Con D.C.R. n. 234-36975 del 10 ottobre 2017 è stato approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 3 ter della l.r. n. 43/1991 e s.m.i., il Programma triennale di ricerca 2017 – 2019, comprensivo del Programma annuale di ricerca 2017 dell'IRES Piemonte, per lo svolgimento di attività e servizi a supporto diretto del governo regionale;

Nel programma annuale del 2017 è prevista, tra le altre, l'attività di redazione in collaborazione con la Regione, del PRAE; al fine di orientare le attività estrattive verso un migliore equilibrio, ridurre la compromissione di suolo e limitarne il consumo, promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei minerali di cava, migliorare la sicurezza del territorio; attività prevista anche nel programma triennale 2017 – 2019, alla voce 1. Ambiente e territorio, per le attività che proseguiranno negli anni successivi trovando specificazione nei successivi programmi annuali;

Ritenuto che:

Risulta necessario provvedere alla elaborazione del Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) ai sensi degli artt. 4, 5 e 43, comma 2, della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, che costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive regionali;

L'avvio di una collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico sociali costituisce il modo più efficiente, efficace ed economicamente vantaggioso per la realizzazione dei fini istituzionali e degli obiettivi comuni sopra descritti e degli adempimenti richiesti;

Considerati inoltre i comuni fini istituzionali e l'interesse pubblico perseguito nella realizzazione delle suddette attività, la Regione intende promuovere un Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 22 della L.R. 14/2014, per la collaborazione con l'IRES Piemonte per la realizzazione delle attività sopra citate.

Visto:

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", che all'art. 5 "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" al comma 6 stabilisce a quali condizioni l'accordo tra più amministrazioni aggiudicatrici non rientri nell'ambito di applicazione del codice stesso, ovvero:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Considerato che per il presente accordo risultano verificate le predette condizioni, in quanto l'accordo stabilisce una collaborazione tra soggetti pubblici finalizzata al conseguimento di obiettivi comuni e che è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico, e l'attività in questione rientra pienamente nelle funzioni e nei compiti statuiti in capo all'IRES dalla Legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 "Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte I.R.E.S." artt. 2 e 3, e che l'Ires non svolgerà sul mercato aperto l'attività interessata dalla collaborazione;

Preso atto che:

L'esclusiva titolarità degli studi e dei relativi dati, in capo alla Regione e all'Ires, garantisce la possibilità di monitorare le evoluzioni storiche a livello regionale, ed è di specifico interesse della Regione Piemonte e della Comunità;

Si sono svolte riunioni di coordinamento tra i rappresentanti della Regione Piemonte e dell'Ires inerenti: a) la pianificazione dei lavori, predisposta a cura dell'Ires e sulla base della quale è stata sviluppata la 'pianificazione operativa' di cui all'allegato A del presente accordo, b) l'individuazione del Politecnico e dell'Università degli Studi di Torino, specificamente, Dipartimento di Ingegneria dell'ambiente e Dipartimento di scienze della Terra, Atenei che collaboreranno a specifiche ricerche, oltre al CSI-Piemonte per aspetti informativi e cartografici.

Sulla base degli incontri svolti e dalle indicazioni emerse, l'Ires ha elaborato e trasmesso alla Regione Piemonte il programma di attività per l'elaborazione del PRAE da svolgere in collaborazione con la Regione, individuato quale Allegato A – Pianificazione Operativa – Allegato allo schema di Accordo di collaborazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di considerare il programma di attività di cui sopra idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati e congruo per quanto specificato nell'ulteriore Allegato B, relativo alle voci di costo rendicontabili e loro ripartizione di massima, e ai costi massimi stimati per l'attività;

Si ritiene di poter approvare lo schema di Accordo di collaborazione con l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte per la realizzazione delle attività di redazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, per farne parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione,

unitamente al citato Allegato A – Pianificazione Operativa, e all’ulteriore Allegato B, relativo alle voci di costo rendicontabili e loro ripartizione di massima, e ai costi massimi stimati per l’attività;

Preso atto che le risorse regionali necessarie all’attuazione del presente provvedimento sono stabilite dall’art. 45 comma 1 della legge regionale 23/2016, ove si prevede una spesa corrente annua pari a euro 600.000,00, in termini di competenza, per il 2017 e per il 2018, in oneri per la realizzazione del PRAE di cui all’articolo 4 iscritti nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività) programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

Preso atto che la spesa relativa all’attuazione del presente provvedimento, pari a Euro 120.000,00 per il 2017 ed Euro 480.000,00 per il 2018, trova copertura a valere sul cap. 138340 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ;

rilevato che

il comma 1 dell’art. 56 del decreto legislativo 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” stabilisce che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la Regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2;

si rende necessario fare fronte alla suddetta spesa con l’assunzione dei seguenti impegni per l’importo complessivo di € 600.000,00:
per € 120.000,00 sul cap. 138340/2017;
per € 480.000,00 sul cap. 138340 /2018.

Dato atto che:

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs, 218/2011 e s.m.i. le somme sono impegnate con il presente provvedimento nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione ai sensi dell’art. 5.2 lett. B) dell’allegato 4/2 al D.LGS 118/2011 come risulta dall’allegato schema di Accordo di collaborazione con l’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte ;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e, in particolare, delle risorse assegnate con D.G.R. n. 1-5692 del 2/10/2017 e integrate con la DGR n. 45-6104 del 7/12/2017;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

verificata la compatibilità di cui all’art. 56, comma 6 del D.lgs 118/2001, secondo quanto indicato dalla D.G.R. n. 14-5068 del 22/05/2017 “Disposizioni di natura autorizzativa degli stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi degli articoli 10, comma 2, e art. 57 del D.lgs 118/2011 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Visto l'art. 17 L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 56 del suddetto decreto legislativo.

Visti gli artt. 15, 23, comma 1, lett. d), 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”.

Vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014, D.lgs. 33/2013 “Amministrazione trasparente” - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione.

Vista la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03.08.2016, Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Prime indicazioni operative.

vista la L.R. n. 6/2017 recante “ Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

la legge regionale 22/11/2017 n. 18 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie”

vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20/04/2017 “Legge regionale 14 aprile 2017 n. 6. "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22/05/2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti di bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;

vista la D.G.R. n. 1-5692 del 2/10/2017 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”. Rimodulazione delle disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e Quinta integrazione”;

vista la DGR n. 45-6104 del 7/12/2017 “Legge regionale 22 novembre 2017, n. 18. Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e disposizioni finanziarie. Rimodulazione delle disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio 2017/2019, annualità 2018 e 2019, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs n. 118/2011 s.m.i”

Vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21 novembre 2016 di approvazione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione per il triennio 2016- 2018 della Regione Piemonte.

determina

per le motivazioni indicate in premessa

di approvare lo schema di Accordo di collaborazione con l’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte per la realizzazione delle attività di redazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive di cui all’allegato 1, ed allegati A e B, per farne parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

di fare fronte alla spesa relativa all’attuazione del suddetto accordo di collaborazione con l’assunzione dei seguenti impegni per l’importo complessivo di € 600.000,00:

per 120.000,00 sul cap. 138340/2017;

per € 480.000,00 sul cap. 138340 /2018

transazione elementare missione 14 programma 01

Conto finanziario: U.1.03.02.99.999 Altri servizi n.a.c.

Cofog:04.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie

Transazione Unione Eur: 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea

Ricorrente: 4 spese non ricorrenti

Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione”

- di demandare al Responsabile del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere la sottoscrizione della citata convenzione, nonché l’adozione degli ulteriori provvedimenti necessari per l’attuazione della presente determinazione;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera d), del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile del Settore
Dott. Edoardo Guerrini

Allegato

ALLEGATO 1

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.

TRA

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dal Dirigente del Settore Polizia mineraria, cave e miniere, Dott. Edoardo GUERRINI, nato a Torino il 13/06/1965 e domiciliato ai fini del presente Accordo presso la Direzione Competitività del Sistema regionale, con sede in Torino, Via A. Pisano, 6

E

l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, di seguito denominato **IRES** (C.F.: 80084650011 e P.I.: 04328830015), con sede in Torino, Via Nizza, n. 18, iscritto all'Anagrafe nazionale delle Ricerche con codice n. B1290YU8, rappresentato dal suo Presidente *pro-tempore*, Dott. Mario VIANO, nato a Nole (TO) il 15/01/1950 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'IRES, autorizzato alla stipula del presente Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 3 l.r. n. 43, del 3 settembre 1991.

Premesso che

- la Regione Piemonte, tramite la Direzione Competitività ed il Settore "Polizia mineraria, cave e miniere", ha competenza in merito all'attuazione della l.r. n. 23 del 17 novembre 2016 ed, in particolare, alla predisposizione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), che deve essere approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 5 l.r. 23/16;
- gli obiettivi del Piano regionale delle attività estrattive sono definiti dall'art. 4 legge regionale n. 23 del 17 novembre 2016 e precisamente:
 - a) definire le linee per un corretto equilibrio fra i valori territoriali, quali il territorio, l'ambiente e il paesaggio, l'attività estrattiva e il mercato di riferimento;
 - b) tutelare e salvaguardare i giacimenti in corso di coltivazione, quelli riconosciuti e le relative risorse, considerando i giacimenti minerari e l'attività estrattiva come risorse primarie per lo sviluppo socio-economico del territorio;

- c) valorizzare i materiali coltivati attraverso il loro utilizzo integrale e adeguato alle loro specifiche caratteristiche;
- d) uniformare l'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale;
- e) orientare le attività estrattive verso un migliore equilibrio nella produzione industriale e l'ottimizzazione degli interventi ai fini del recupero e della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;
- f) promuovere, tutelare e qualificare il lavoro e le imprese;
- g) favorire il recupero di aggregati inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, nonché l'utilizzo di materiali inerti da riciclo;
- h) assicurare il monitoraggio delle attività estrattive;
- i) favorire sinergie ambientali ed economiche derivanti da interventi di sistemazione e manutenzione delle aste fluviali e dei bacini idroelettrici;
- j) fornire indicazioni per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere pubbliche;

- l'IRES Piemonte, Istituto di Ricerche Economico Sociali, ente istituzionalmente preposto all'attività di ricerca a supporto dell'attività di programmazione della Regione Piemonte, ha maturato notevole esperienza nelle tematiche in questione, tramite la "Convenzione per l'aggiornamento dei contenuti tecnici ed economici e di interfaccia con la pianificazione e la vincolistica degli stralci del DPAE con l'obiettivo di fornire i dati e le linee guida direttrici per lo sviluppo della futura pianificazione e programmazione", di cui alla D.D. n. 674 del 6 dicembre 2013;

- in virtù di tale esperienza l'IRES ha già consolidato una rete di rapporti con le strutture accademiche del territorio piemontese dotate delle necessarie conoscenze scientifiche sulle strutture geomorfologiche del territorio, sulla relativa consistenza dei giacimenti potenzialmente coltivabili, e sulle variabili ambientali da prendere in considerazione per lo studio delle migliori alternative di piano, ed è quindi in grado di assumere un ruolo di regia e coordinamento del gruppo tecnico di lavoro che dovrà redigere la proposta di pianificazione, in continuo interscambio con i contributi provenienti da un apposito gruppo di lavoro interdirezionale, che apporterà tutte le competenze necessarie disponibili all'interno delle strutture del ruolo della Giunta regionale;

- con D.C.R. n. 234-36975 del 10 ottobre 2017 è stato approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 3 ter della l.r. n. 43/1991 e s.m.i., il Programma triennale di ricerca 2017 – 2019,

comprensivo del Programma annuale di ricerca 2017 dell'IRES Piemonte, per lo svolgimento di attività e servizi a supporto diretto del governo regionale;

- nel programma annuale del 2017 è prevista, tra le altre, l'attività di redazione in collaborazione con la Regione, del PRAE; al fine di orientare le attività estrattive verso un migliore equilibrio, ridurre la compromissione di suolo e limitarne il consumo, promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei minerali di cava, migliorare la sicurezza del territorio; attività prevista anche nel programma triennale 2017 – 2019, alla voce 1. Ambiente e territorio, per le attività che proseguiranno negli anni successivi trovando specificazione nei successivi programmi annuali;

- che la predetta attività progettuale è “finanziata in parte dal fondo istituzionale IRES e in parte dalla Regione Piemonte - Direzione Competitività della Regione Piemonte; la stessa potrà essere realizzata solo se tale contributo verrà confermato”.

- ritenuto che risulta necessario provvedere alla elaborazione del Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) ai sensi degli artt. 4, 5 e 43, comma 2, della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, che costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive regionali;

- ritenuto, altresì che, che l'avvio di una collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico sociali costituisca il modo più efficiente, efficace ed economicamente vantaggioso per la realizzazione dei fini istituzionali e degli obiettivi comuni sopra descritti e degli adempimenti richiesti;

- visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 lett.c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

- considerato che l'accordo stabilisce una collaborazione tra soggetti pubblici finalizzata al conseguimento di obiettivi comuni e che è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

- preso atto che l'esclusiva titolarità degli studi e dei relativi dati, in capo alla Regione e all'Ires, garantisce la possibilità di monitorare le evoluzioni storiche a livello regionale, ed è di specifico interesse della Regione Piemonte e della Comunità;

- preso atto che si sono svolte riunioni di coordinamento tra i rappresentanti della Regione Piemonte e dell'Ires inerenti: a) la pianificazione dei lavori, predisposta a cura dell'Ires e sulla base della quale è stata sviluppata la ‘pianificazione operativa’ di cui all'allegato A del presente accordo, b) l'individuazione del Politecnico e dell'Università degli Studi di Torino, specificamente,

Dipartimento di Ingegneria dell'ambiente e Dipartimento di scienze della Terra, Atenei che collaboreranno a specifiche ricerche, oltre al CSI-Piemonte per aspetti informativi e cartografici.

- dato atto che, sulla base degli incontri svolti e dalle indicazioni emerse, l'Ires ha elaborato e trasmesso alla Regione Piemonte il programma di attività per l'elaborazione del PRAE da svolgere in collaborazione con la Regione.

-vista la determinadel dicembre 2017 del dirigente responsabile del Settore Polizia mineraria, cave e miniere, Dott. Edoardo GUERRINI, con la quale viene approvato il presente accordo di collaborazione tra l'Ires e la Regione Piemonte per la redazione del Piano delle attività estrattive, ed assunto il necessario impegno delle risorse economiche a titolo di ristoro delle spese che l'Ires sosterrà per la realizzazione dell'attività oggetto dell'accordo

la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Il contenuto delle premesse, al pari delle considerazioni che precedono, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo

Con la sottoscrizione del seguente Accordo, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato all'elaborazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), che viene attuata secondo quanto previsto dal documento "Pianificazione operativa", di cui all'Allegato A) del presente Accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Le parti, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, si impegnano a collaborare, per tutta la durata del presente accordo, per lo sviluppo e il potenziamento di un sistema di raccolta ed elaborazione dei dati utile agli operatori pubblici interessati alla pianificazione delle attività estrattive.

Art. 3 – Compiti e obblighi delle Parti

La Regione Piemonte mette a disposizione la Banca dati delle Attività Estrattive in suo possesso e il relativo supporto informatico per l'aggregazione dei dati e della documentazione presente agli atti, nonché tutte le cartografie e le banche dati territoriali con i tematismi già implementati e georeferenziati a cura delle Direzioni regionali competenti rappresentate nel GRI.

L'IRES provvede ad inviare alla Regione i propri elaborati, in coerenza con gli standards delle banche dati di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto al punto 10 dell'allegato documento "Pianificazione operativa".

Art. 4 – Collaborazioni esterne

Per l'elaborazione del Piano delle attività estrattive, l'IRES, così come in premessa specificato, stipula accordi di collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Università e con il Dipartimento di Ingegneria dell'ambiente del Politecnico di Torino, in quanto, le attività connesse all'elaborazione del piano di che trattasi implicano anche attività di ricerca proprie dei due Atenei. A tal fine, viene costituito un gruppo di lavoro (successivamente abbreviato con la sigla Gruppo di Piano GP) che deve operare in costante raccordo con un Gruppo Regionale Interdirezionale appositamente costituito (successivamente abbreviato con la sigla GRI), formato da rappresentanti delle seguenti direzioni regionali: Competitività del sistema regionale; Ambiente, governo e tutela del territorio; Agricoltura; Opere pubbliche, difesa del suolo, montagne, foreste, protezione civile, trasporti e logistica.

I gruppi di lavoro (GP e GRI) possono avvalersi di professionalità specifiche di altri enti strumentali della Regione Piemonte e del CSI per gli aspetti informativi e cartografici.

Art. 5 - Durata e decorrenza dell'Accordo

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata sino al 31 dicembre del 2018, è rinnovabile/prorogabile previo accordo esclusivamente scritto tra le parti.

Art. 6 - Responsabili del progetto

L'IRES svolge le attività di cui al presente Accordo sotto la direzione e coordinamento del Direttore dell'Istituto, Dott. Marco SISTI coadiuvato dal Dirigente responsabile Dott. Fiorenzo FERLAINO; al Direttore compete la responsabilità dell'adempimento delle attività di studio e ricerca previste dall'Accordo stesso.

Il Referente per la Regione Piemonte è il Dott. Edoardo GUERRINI, Dirigente del Settore Polizia mineraria, cave e miniere.

Art. 7 - Modifiche

Le parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente accordo, in particolare alle attività e al piano del risorse, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, fermo restando l'importo complessivo di cui al presente atto.

Art. 8 - Ristoro delle spese sostenute

Per l'attuazione del presente Accordo, la Regione Piemonte, in applicazione del programma di attività previsto, a valere sul competente capitolo di bilancio triennale 2017/2019, renderà

disponibile la somma pari ad euro 600.000,00 (seicentomila/00) a parziale ristoro delle risorse necessarie per l'espletamento delle attività previste. Con il predetto importo l'Ires potrà provvedere a coprire le spese di collaborazione con gli Atenei e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nella collaborazione alla stesura del piano, a coprire le spese di personale esterno selezionato ai sensi dell'art.7 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, a coprire parte delle spese del personale dipendente Ires dedicato, le spese di trasferta del personale dell'Ires direttamente imputabili, in modo documentato, alle attività del presente accordo, nonché per le altre spese generali sostenute ed ammissibili.

La contribuzione finanziaria segue le seguenti fasi:

- a) il 20% dell'importo all'elaborazione, entro il 31 dicembre 2017, di una relazione attestante le attività, parte delle quali svolte in pendenza di stipula dell'accordo, di predisposizione e individuazione del gruppo di lavoro, redazione di un primo piano delle attività e predisposizione di questionari da somministrare agli attori territoriali;
- b) il 30% dell'importo all'elaborazione del Documento Programmatico di Piano di cui al punto 6 dell'allegato documento "Pianificazione operativa" ed emissione di nota di addebito da parte dell'IRES;
- c) il 30% dell'importo, al termine dell'elaborazione del PRAE e del rapporto ambientale a seguito della prima conferenza di co-pianificazione, come previsto ai punti 7 e 8 dell'allegato documento "Pianificazione operativa" ed emissione di nota di addebito da parte dell'IRES;
- d) 10% dell'importo, al termine dell'elaborazione delle modifiche al PRAE susseguenti alla seconda conferenza di co-pianificazione e al parere motivato di VAS, come previsto al punto 9 dell'allegato documento "Pianificazione operativa" ed emissione di nota di addebito da parte dell'IRES;
- e) il saldo, pari al 10% dell'importo, al termine dell'attività di revisione e assistenza tecnica al Consiglio regionale nel corso dell'iter consiliare di approvazione del Piano ed emissione di nota di addebito da parte dell'IRES.

La Regione provvede all'erogazione dei rimborsi delle spese dirette sostenute da IRES entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste ed a seguito di verifica delle rendicontazioni prodotte da Ires; in caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata, il pagamento delle varie tranches convenute potrà essere sospeso e quindi ritardato.

Le spese ammissibili rimborsabili nonché l'ammontare degli importi stimati per ciascuna voce di spesa sono individuati nell'Allegato B) al presente Accordo "Spese rimborsabili"

Art. 9 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'IREs assume i sotto indicati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia”*) e successive modifiche ed integrazioni. L'accordo è risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'IREs s'impegna a trasmettere alla Regione Piemonte, qualora richiesto, copia dei documenti delle spese effettuate per la realizzazione de presente accordo comprendenti , incarichi esterni di collaborazione e consulenza, spese di viaggi, spese di *editing* e di comunicazione e quant'altro concerni le spese dedicate.

Art. 10 – Proprietà ed utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche

Il lavoro di ricerca e la stesura dei rapporti, di cui al punto 4 dell'allegato documento *“Pianificazione operativa”*, realizzati dall'IREs, appartengono in egual misura alla Regione e all'Ires e li potranno utilizzare per tutti i fini consentiti dalla legge.

Art. 11 - Ritardo, inadempimento e clausola risolutoria

Ove si riscontrassero difformità delle prestazioni rispetto a quanto concordato, ovvero ritardi nella relativa esecuzione non imputabili a cause di forza maggiore, il pagamento sarà sospeso, salva l'azione per eventuali danni subiti dall'Amministrazione regionale. La Regione Piemonte potrà chiedere la risoluzione del rapporto regolato dal presente Accordo, qualora venga meno il rispetto delle modalità di attuazione definite.

Art. 12 – Obblighi di condotta

Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. n. 1- 1717 del 13 luglio 2015, richiamato nel paragrafo 8.1.2 del piano di prevenzione della corruzione 2016- 2018, approvato con D.G.R. n. 1-4209 del 21 novembre 2016, che ivi si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non materialmente allegato allo stesso. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa della risoluzione del presente Accordo, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 13 - Recesso

Il recesso dal presente atto è consentito ove le parti valutino congiuntamente l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività individuate nello stesso e fatta salva la corresponsione di quanto dovuto in relazione alle attività già svolte fino al momento della formale comunicazione di recesso e alle somme impegnate dalle amministrazioni interessate come evidenziate dai documenti contabili agli atti

Art. 14- Responsabilità

L'IRES assume in proprio ogni responsabilità in caso di illeciti civili o penali e in caso di infortuni di persone fisiche o di danni arrecati a persone terze giuridiche o alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente Accordo.

Art. 15 – Obbligo di riservatezza e tutela della privacy

Ciascuna delle parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, oggetto del presente accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.

Per lo svolgimento di attività che richiedono particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà esser data tempestiva comunicazione alla controparte.

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 16 - Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente Accordo il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali eventualmente presenti nel progetto.

Art. 17 – Legge applicabile e Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente atto.

Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, sarà competente il giudice ordinario o amministrativo, in relazione alla materia oggetto del contendere.

Per la risoluzione di eventuali controversie connesse al presente Accordo che non possano essere definite in via amministrativa, le Parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Art. 18 – Firma digitale, imposta di bollo e registrazione

Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis, della legge 241/1990.

Le spese di bollo relative alla stipula della presente accordo sono a carico dell'IRES. senza diritto di rivalsa.

Il presente accordo sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/4/1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto,

Torino, li _____

REGIONE PIEMONTE

Dirigente Settore Polizia mineraria, cave e miniere

Dott. Edoardo Guerrini

IRES Piemonte

Istituto di Ricerche Economico Sociali

Il Presidente

Dott. Mario Viano

PIANIFICAZIONE OPERATIVA

ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.

TRA

la Regione Piemonte

E

l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, di seguito denominato IRES

1. Obiettivi specifici

Il presente documento è finalizzato all'elaborazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive e del Documento Programmatico di Piano, così come previsto dall'art. 2 dell'Accordo di collaborazione tra le Parti, di cui il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Linee Guida per l'elaborazione del PRAE

L'elaborazione del PRAE dovrà assumere come punto di partenza il quadro dell'analisi conoscitiva, fornito dalla Regione attraverso il censimento delle cave esistenti e autorizzate e di quelle non più autorizzate per le quali non è stato compiutamente realizzato il recupero ambientale, nonché delle esigenze espresse sia da coloro che operano, con diversa misura e ruolo, nel settore estrattivo regionale sia dagli altri principali portatori d'interesse pubblici e privati. Il Piano inoltre dovrà essere elaborato utilizzando la cartografia e gli standards già utilizzati dalle banche dati regionali già sviluppate (BD3) e sovrapponendo i tematismi già implementati dalle altre Direzioni regionali coinvolte nel GRI, come ad esempio i dati inerenti la Difesa del suolo e l'assetto idrogeologico, i Parchi e le altre aree regionali protette, ecc.

Il PRAE sarà suddiviso in tre comparti estrattivi, tenuto conto delle loro caratteristiche ed esigenze e precisamente:

- a) aggregati per le costruzioni e le infrastrutture;
- b) pietre ornamentali;
- c) materiali industriali.

L'impostazione del piano di attività seguirà, infine, un'ottica di lungo periodo in grado di disegnare i tratti essenziali del settore e delle sue specificità territoriali per l'intero periodo di programmazione previsto e per predisporre il quadro di conoscenza necessario a impostare eventuali varianti.

3. Obiettivi del PRAE

Sulla base delle ricerche effettuate e sulla migliore letteratura scientifica prodotta sulle *best practices* nel settore, l'IRES dovrà elaborare il PRAE in modo che possa perseguire i seguenti specifici obiettivi:

- a) la definizione delle linee per un corretto equilibrio fra i valori territoriali, quali il territorio, l'ambiente e il paesaggio, l'attività estrattiva e il mercato di riferimento;
- b) la tutela e salvaguardia dei giacimenti in corso di coltivazione, quelli riconosciuti e le relative risorse, considerando i giacimenti minerari e l'attività estrattiva come risorse primarie per lo sviluppo socio-economico del territorio;
- c) la valorizzazione dei materiali coltivati attraverso il loro utilizzo integrale e adeguato alle loro specifiche caratteristiche;
- d) l'uniformazione dell'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale;
- e) l'orientamento delle attività estrattive verso un migliore equilibrio nella produzione industriale e l'ottimizzazione degli interventi ai fini del recupero e della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;
- f) la promozione, tutela e qualificazione del lavoro e delle imprese;
- g) la facilitazione del recupero di aggregati inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, nonché l'utilizzo di materiali inerti da riciclo;
- h) l'assicurazione del monitoraggio delle attività estrattive;
- i) la facilitazione delle sinergie ambientali ed economiche derivanti da interventi di sistemazione e manutenzione delle aste fluviali e dei bacini idroelettrici;
- j) la dotazione di indicazioni per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere pubbliche.

4. Modalità di elaborazione del PRAE

Il PRAE, secondo quanto previsto all'art. 5 della l.r. n. 23/2016, viene elaborato attraverso le seguenti fasi:

- elaborazione del Documento Programmatico di Piano, comprensivo del documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
- elaborazione della bozza del PRAE, a seguito della prima conferenza di copianificazione e valutazione finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul Documento Programmatico di Piano e sul documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS;
- acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul PRAE e sul relativo rapporto ambientale e rielaborazione del PRAE corredato del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio, a seguito della seconda conferenza di copianificazione e valutazione nonché a seguito del parere motivato espresso dalla Regione relativo alla VAS.

Tali passaggi terranno conto dei tempi stabiliti dalla legge e in particolare dall'art. 5 e dall'art. 43 comma 2 della l.r. n. 23/2016.

5. Contenuti del PRAE

Come previsto all'art. 5 comma 6 della l.r. n. 23/2016, i contenuti essenziali del PRAE sono:

- il quadro dell'analisi conoscitiva, che comprende il censimento delle cave autorizzate presenti sul territorio regionale, nonché di quelle non più autorizzate per le quali non è stato compiutamente realizzato il recupero ambientale;
- i criteri di integrazione e raccordo del piano con le normative vigenti relative alla disciplina di altri tipi di attività, nonché di interrelazione con altri piani di settore già in essere e con gli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica di vario grado vigenti;
- la determinazione dei fabbisogni dei singoli comparti, secondo le loro esigenze e peculiarità, nonché delle esigenze di conservazione del patrimonio naturale;
- l'individuazione delle aree potenzialmente estrattive articolate in bacini e poli per lo sviluppo delle attività estrattive, anche al fine della definizione della conformazione urbanistica delle aree;
- la definizione di criteri e indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva, per il recupero ambientale e paesaggistico e per la compensazione territoriale, al fine di mitigare gli impatti negativi presumibilmente generati sul sistema ambientale;

- i criteri di intervento tecnico-progettuale di recupero ambientale, funzionale, paesaggistico e agricolo del territorio nel corso della coltivazione e al suo termine, nonché delle aree dismesse o non più in esercizio;
- gli indirizzi per l'eventuale riuso fruitivo delle aree estrattive, in corso di coltivazione o esaurite;
- i criteri per la compatibilità tra territorio, ambiente, paesaggio ed attività estrattive.

In armonia con quanto indicato nella legge, le attività da prevedere possono essere ricondotte a tre categorie principali.

1. Contenuti di natura trasversale dei tre stralci

Queste attività possono prendere in esame l'intero ambito di pianificazione e, più in generale, delle linee di indirizzo del settore estrattivo, oppure possono riguardare temi più specifici, sebbene sempre trasversali ai diversi stralci degli agglomerati, pietre ornamentali e materiali industriali. In questo caso le indicazioni di piano faranno riferimento ad aspetti comuni, come la regolazione dei diversi bacini presenti sul territorio piemontese.

2. Pianificazione riconducibile a un singolo stralcio

In questo caso la regolazione farà riferimento all'ambito di piano di un comparto specifico. Essa può riguardare obiettivi e temi di carattere generale oppure puntare ad approfondire la realizzazione di obiettivi di misure particolari relative al comparto.

3. Studi, analisi e ricerche a supporto del PRAE

A supporto dell'attività dell'ufficio di Piano, è opportuno strutturare un Osservatorio Attività Estrattive nel quale far confluire tutti i dati derivanti dalle attività autorizzate nel corso del periodo di validità del Piano, e prescritti dal relativo piano di monitoraggio, al fine di descrivere gli effetti delle politiche di piano e valutarne l'efficacia, anche in relazione alle successive revisioni a cadenza decennale.

6. Il Documento Programmatico di Piano

L'IRES in accordo con il Gruppo di Piano (GP) e il Gruppo Regionale Interdirezionale (GRI), predispose il Documento Programmatico di Piano.

Esso conterrà le specificazioni dei contenuti del PRAE così come dettagliati al punto 5, nonché il documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS, seguendo

le indicazioni dettate dal “Documento propedeutico alle Attività di pianificazione delle attività estrattive della Regione Piemonte” approvato con D.G.R. n. 28-5900 del 10/11/2017.

Il Documento Programmatico, una volta adottato dalla Giunta regionale, viene trasmesso ai soggetti dettagliati all’art. 5 c. 1 lett. a) della l.r. n. 23/2016 e quindi sottoposto all’esame della prima conferenza dei servizi di copianificazione.

7. Redazione del Piano e sua prima adozione

Acquisiti i contributi dei soggetti di cui sopra e il parere conclusivo della prima conferenza di copianificazione, l’IRES dovrà, poi, in accordo con il GP e il GRI, predisporre il Piano così come previsto dall’art. 5, comma 1 lett. b), della legge. Questa prima redazione del Piano dovrà essere adottata dalla Giunta regionale e pubblicata nelle forme di legge, aprendosi così il termine ivi previsto di sessanta giorni per le osservazioni del pubblico e di tutti i soggetti preposti. Essa dovrà contenere, in accordo con quanto già indicato nel documento propedeutico, quanto sotto esplicitato:

1) La determinazione dei fabbisogni dei singoli comparti, secondo le loro esigenze e peculiarità, nonché delle esigenze di conservazione del patrimonio naturale. In particolare verranno sviluppati i seguenti punti:

- determinazione dei fabbisogni per il comparto aggregati;
- determinazione dei fabbisogni per il comparto pietre ornamentali;
- determinazione dei fabbisogni per il comparto minerali industriali.

2) I criteri di integrazione e raccordo del Piano con le normative vigenti relative alla disciplina di altri tipi di attività, nonché di interrelazione con altri piani di settore già in essere e con gli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica di vario grado vigenti. In particolare verranno sviluppati i punti:

- analisi dei Piani vigenti a livello regionale (PTR, PPR, PTA, PAI etc.) e provinciale (PTCP), con particolare riferimento a vincoli, prescrizioni e indirizzi che hanno un’influenza diretta sul settore estrattivo;
- analisi su base cartografica dell’interazione fra l’insieme dei vincoli esistenti e bacini e poli estrattivi, al fine di individuare localizzazione, qualità e tipologia di possibili conflitti fra interessi diversi (es. economico-estrattivi vs. di tutela risorse ambientali, culturali e paesaggistiche);

- individuazione, anche attraverso un continuo raccordo con il GRI, dei criteri di integrazione con piani e normative vigenti, e loro traduzione in termini normativi e procedurali all'interno del PRAE.

3) Il quadro dell'analisi conoscitiva, che comprende il censimento delle cave autorizzate presenti sul territorio regionale, nonché di quelle non più autorizzate per le quali non è stato compiutamente realizzato il recupero ambientale. Più nello specifico verranno trattati:

- censimento delle cave autorizzate presenti sul territorio regionale, nonché di quelle non più autorizzate per le quali non è stato compiutamente realizzato il recupero ambientale;
- indicazione da fonte bibliografica delle cave storiche recuperate o antecedenti alla l.r. n. 69 del 22 novembre 1978.

4) L'individuazione delle aree potenzialmente estrattive articolate in bacini e poli per lo sviluppo delle attività estrattive, anche al fine della definizione della conformazione urbanistica delle aree, secondo:

- individuazione di bacini e poli per il comparto aggregati;
- individuazione di bacini e poli per il comparto pietre ornamentali;
- individuazione di bacini e poli per il comparto minerali industriali;
- definizione delle schede dei singoli poli - comparto aggregati;
- definizione delle schede dei singoli poli - comparto pietre ornamentali;
- definizione delle schede dei singoli poli - comparto minerali industriali.

L'individuazione dei poli per lo sviluppo delle attività estrattive sarà effettuata anche con l'ausilio di strumenti, quali questionari, schede informative ecc., ad evidenza pubblica somministrati agli operatori del settore allo scopo di raccogliere le esigenze di sviluppo delle attività già insediate sul territorio.

5) La definizione di criteri e indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva, per il recupero ambientale e paesaggistico e per la compensazione territoriale, al fine di mitigare gli impatti negativi presumibilmente generati sul sistema ambientale, attraverso:

- definizione dei criteri e delle norme per l'esercizio dell'attività estrattiva - comparto aggregati,
- definizione dei criteri e delle norme per l'esercizio dell'attività estrattiva - comparto pietre ornamentali,

- definizione dei criteri e delle norme per l'esercizio dell'attività estrattiva - comparto minerali industriali,
- definizione dei criteri e delle norme per il recupero ambientale e paesaggistico,
- definizione dei criteri e delle norme per la compensazione territoriale.

6) I criteri di intervento tecnico-progettuale di recupero ambientale, funzionale, paesaggistico e agricolo del territorio nel corso della coltivazione e al suo termine, nonché delle aree dismesse o non più in esercizio, per mezzo di:

- eventuale indagine su buone pratiche di recupero;
- definizione di criteri per la mitigazione degli impatti in corso di coltivazione e per il recupero - comparto aggregati;
- definizione di criteri per la mitigazione degli impatti in corso di coltivazione e per il recupero - comparto pietre ornamentali;
- definizione di criteri per la mitigazione degli impatti in corso di coltivazione e per il recupero - comparto minerali industriali;

7) Gli indirizzi per l'eventuale riuso fruitivo delle aree estrattive, in corso di coltivazione o esaurite, secondo:

- eventuale indagine su buone pratiche di riuso/rifunzionalizzazione, anche a livello internazionale;
- definizione di indirizzi, anche di tipo economico/finanziario, per la rifunzionalizzazione delle aree estrattive - comparto aggregati;
- definizione di indirizzi, anche di tipo economico/finanziario, per la rifunzionalizzazione delle aree estrattive - comparto pietre ornamentali;
- definizione di indirizzi, anche di tipo economico/finanziario, per la rifunzionalizzazione delle aree estrattive - comparto minerali industriali.

8) I criteri per la compatibilità tra territorio, ambiente, paesaggio ed attività estrattive, per mezzo di:

- definizione di criteri e procedure per dirimere conflitti fra esigenze economico-produttive e necessità di tutelare le risorse ambientali, naturali e paesaggistiche - comparto aggregati;

- definizione di criteri e procedure per dirimere conflitti fra esigenze economico-produttive e necessità di tutelare le risorse ambientali, naturali e paesaggistiche - comparto pietre ornamentali;

- definizione di criteri e procedure per dirimere conflitti fra esigenze economico-produttive e necessità di tutelare le risorse ambientali, naturali e paesaggistiche - comparto minerali industriali.

9) Gli indirizzi per la regolamentazione e la valutazione degli interventi estrattivi di bonifica agraria e miglioramento fondiario, che comportino l'estrazione di materiali oggetto di commercializzazione o il conferimento al di fuori dei propri fondi.

8. Il Rapporto ambientale per la VAS

L'IRES in accordo con il GP e il GRI dovrà, contestualmente alla prima redazione del Piano, anche elaborare il "Rapporto ambientale per la VAS". La redazione del Piano e del Rapporto devono procedere in parallelo in quanto le scelte di Piano devono continuamente essere rapportate all'analisi degli impatti da esse derivanti, in modo da pervenire alle scelte che comportino il minore impatto e compromissione delle matrici ambientali.

Tale rapporto si baserà su due grandi metodiche: la classe dei modelli DPSIR e la classe dei modelli degli "indicatori sintetici".

Il "set di indicatori" interesserà i punti seguenti:

a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi.

I contenuti di questo punto trattano:

- dell'inquadramento normativo sia a scala nazionale che regionale;

- della sintesi dei contenuti del PRAE;

- dell'analisi di obiettivi, strategie e linee di azione dei principali piani di livello regionale;

- dell'analisi di obiettivi, strategie e linee di azione dei principali piani di livello provinciale/ATO.

b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano o del programma. I contenuti trattano, adattandoli alla scala regionale, della:

- analisi dei flussi di materia;

- analisi delle componenti ambientali: acqua;
- analisi delle componenti ambientali: agenti fisici (radiazioni, elettromagnetismo);
- analisi delle componenti ambientali: aria;
- analisi delle componenti ambientali: biodiversità;
- analisi delle componenti ambientali: energia;
- analisi delle componenti ambientali: rifiuti;
- analisi delle componenti ambientali: rischio industriale;
- analisi delle componenti ambientali: rumore;
- analisi delle componenti ambientali: salute;
- analisi delle componenti ambientali: sistema agroforestale;
- analisi delle componenti ambientali: sistema geo-giacimentologico;
- analisi delle componenti ambientali: sistema idrologico ed idrogeologico.

c) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate. I contenuti trattano, adattandoli alla scala regionale, della:

- analisi del sistema delle aree protette e del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico (PPR);
- analisi del sistema vincolistico (PPR).

d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

In particolare IRES farà l'analisi delle interferenze fra bacini e poli estrattivi e aree protette (Rete Natura 2000).

e) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale. I punti relativi riguardano:

- l'analisi degli obiettivi di protezione ambientale contenuti nei principali provvedimenti di scala sovra-regionale;

- la verifica di coerenza esterna fra gli obiettivi del PRAE e gli obiettivi di protezione ambientale contenuti nei principali provvedimenti di scala sovra-regionale.

f) Possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

In particolare si tratterà di affrontare:

- definizione dell'approccio metodologico alla costruzione della matrice di valutazione ambientale;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: acqua;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: agenti fisici (radiazioni, elettromagnetismo);
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: aria;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: biodiversità;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: energia;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: rifiuti;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: rischio industriale;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: rumore;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: salute;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: sistema agroforestale;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: sistema geo-giacimentologico;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: sistema idrologico ed idrogeologico;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: suolo;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: sistema delle aree protette e del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico (PPR).

g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano o del programma. Viene declinato nei seguenti punti:

- definizione di criteri per la mitigazione degli impatti in corso di coltivazione e per il recupero - comparto aggregati;
 - definizione di criteri per la mitigazione degli impatti in corso di coltivazione e per il recupero - comparto pietre ornamentali;
 - definizione di criteri per la mitigazione degli impatti in corso di coltivazione e per il recupero - comparto minerali industriali;
- h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà). Si definiranno schematicamente 3 scenari e si definiranno gli elementi di scelta dello scenario assunto:
- definizione dello scenario 0 (nessun Piano);
 - definizione dello scenario 1 (PRAE in progetto);
 - definizione dello scenario 2 (PRAE iper-vincolato);
 - motivazioni della scelta dello scenario.
- i) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano o del programma proposto, definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare. In particolare verrà data la definizione del sistema di indicatori e la definizione di tempi, modi e competenze per il monitoraggio.

9. Redazione della proposta definitiva di Piano

A seguito dell'acquisizione delle osservazioni del pubblico e dello svolgimento della seconda conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'art. 5 comma 1 lett. c) della l.r. n. 23/2016, nonché del parere motivato relativo alla VAS espresso dalla Regione in qualità di autorità competente in materia di VAS, IRES in accordo con il GP e il GRI dovrà procedere alle opportune revisioni del Piano e del rapporto ambientale, che nella sua versione definitiva sarà adottato dalla Giunta regionale per essere trasmesso al Consiglio per la successiva approvazione entro il termine di sessanta giorni.

10. Sintesi degli adempimenti

L'agenda degli adempimenti relativi al presente Accordo è dettata dall'art. 5 della l.r. n. 23/2016 che prevede i seguenti obiettivi intermedi:

- l'adozione del "Documento Programmatico" (comprensivo del "documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS") e la sua informazione e trasmissione da parte della Regione ai soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a), della l.r.n. 23/2016, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi sessanta giorni;
- la contestuale convocazione della prima conferenza di copianificazione e valutazione, che si conclude entro novanta giorni dalla sua convocazione;
- l'adozione del PRAE, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica del Piano e l'apertura della fase di informazione e di espressione delle osservazioni, per i successivi sessanta giorni;
- la convocazione della seconda conferenza di copianificazione e l'acquisizione dei contributi e osservazioni, che si conclude entro sessanta giorni;
- l'espressione del parere motivato relativo alla VAS entro novanta giorni successivi;
- la redazione delle opportune revisioni del PRAE, corredate dalle motivazioni circa l'accoglimento o il mancato accoglimento delle osservazioni prodotte;
- l'adozione del PRAE in via definitiva, corredato dal rapporto ambientale, dalla sintesi non tecnica e dal piano di monitoraggio e la sua trasmissione al Consiglio regionale per l'approvazione entro i successivi sessanta giorni.

Tutti i passi sopra indicati comportano la redazione dei documenti di Piano da parte dell'IRES in accordo con il GP ed il GRI, e la redazione degli atti amministrativi e dei vari atti endoprocedimentali, a cura degli uffici regionali del Settore Cave.

Ciò posto, si prevede il seguente cronoprogramma:

consegna, entro il 31 dicembre 2017, di una relazione attestante le attività, parte delle quali svolte in pendenza di stipula dell'accordo, di predisposizione e individuazione del gruppo di lavoro, redazione di un primo piano delle attività e predisposizione di questionari da somministrare agli attori territoriali;

entro febbraio 2018 verrà predisposto il Documento Programmatico e successivamente si aprirà la prima conferenza di copianificazione e valutazione. Contemporaneamente, IRES continuerà a lavorare alla preparazione del PRAE fino a giugno 2018.

Successivamente all'adozione del PRAE, programmata per fine giugno 2018, la Regione farà partire la fase di informazione che si concluderà entro 60 giorni e dovrà, altresì, partire la seconda conferenza di copianificazione e valutazione che si concluderà anch'essa entro 60 giorni.

La Regione esprimerà il parere motivato relativo alla VAS entro novanta giorni (a decorrere dalla scadenza della consultazione pubblica).

Decorsi tali termini, a fine novembre 2018, e fatte le opportune revisioni, la Regione adotterà in via definitiva il PRAE corredato dal rapporto ambientale, dalla sintesi non tecnica e dal piano di monitoraggio e lo trasmetterà al Consiglio regionale per l'approvazione entro i successivi sessanta giorni.

11. Soggetti coinvolti

a) La rete degli altri soggetti pubblici

Oltre al necessario confronto con i soggetti istituzionalmente partecipi del percorso di pianificazione, l'IRES rafforzerà il rapporto di collaborazione con altri centri di ricerca pubblici piemontesi e altri soggetti tecnico-scientifici che fanno parte del sistema regionale: in particolare con il CSI Piemonte, l'IPLA, l'ARPA Piemonte.

L'IRES svilupperà inoltre gli opportuni contatti con le autorità europee e con i soggetti nazionali, utili per migliorare la qualità della analisi e diventare parte attiva delle azioni di disseminazione dei risultati.

All'interno dell'IRES sarà possibile attivare sinergie con le altre attività di Osservatorio gestite dall'Istituto e con altri incarichi valutativi nell'ottica della programmazione unitaria, così come si potranno valorizzare gli apporti degli Osservatori direttamente gestiti dalla Regione Piemonte.

b) Il Gruppo di lavoro di Piano (GP)

L'elaborazione della documentazione relativa al PRAE e dell'annesso "rapporto ambientale" sarà garantita attraverso la costituzione presso IRES Piemonte di un gruppo di lavoro dedicato (GP), anche attraverso ulteriori accordi con gli Atenei di cui all'art. 2 dell'Accordo di collaborazione tra le Parti, di cui il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale.

Il GP opererà in costante raccordo con il Gruppo di lavoro Regionale Interdirezionale (GRI) di cui al medesimo art. 2.

Il GP si metterà a disposizione delle strutture regionali competenti, in affiancamento continuo durante l'intero periodo di elaborazione del PRAE. Tale gruppo dovrà garantire un forte coordinamento tra gli esperti coinvolti nelle singole attività, uno scambio di informazioni veloce e quotidiano, la condivisione delle scelte metodologiche di fondo e la realizzazione di forti economie di scala.

Il GP dovrà essere costituito in modo da garantire la disponibilità delle diverse competenze specialistiche necessarie allo svolgimento delle attività di predisposizione del PRAE. A tal fine l'IRES Piemonte, nella persona del Responsabile di cui all'art. 6 dell'Accordo di collaborazione tra le Parti, di cui il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale, in concerto con il dirigente regionale di Settore, potrà avvalersi di idonee professionalità che abbiano maturato significativa esperienza nelle materie inerenti all'incarico affidato ad IRES, secondo le modalità contenute nel regolamento per i rapporti di collaborazione esterna dell'Istituto.

c) I Gruppi di coordinamento

Considerata la complessità del lavoro dovrà, altresì, essere costituito un gruppo ristretto di coordinamento per organizzare il lavoro e permetterne la programmazione e un gruppo allargato comprendente le attività maggiormente operative in ambito pianificatorio.

▪ *Il gruppo ristretto di coordinamento*

Per il gruppo ristretto di coordinamento dovranno essere individuati due referenti della Direzione attività produttive della regione e due dell'IRES. Il gruppo ristretto si riunirà ogni qual volta dovranno essere prese decisioni critiche per lo sviluppo dell'attività e potrà di volta in volta essere allargato a specifici soggetti del GP e del GRI competenti per specifiche questioni.

▪ *Il gruppo allargato*

Il gruppo allargato è composto dai membri del GP e del GRI; tra i membri del GP IRES individuerà almeno: un esperto geo-giacimentologico, un esperto in idrologia e idraulica, un esperto per la valutazione ambientale DPSIR e un esperto in pianificazione territoriale. Il gruppo allargato potrà, nel corso dei lavori, essere suddiviso in sotto gruppi che si occuperanno di parti specifiche del lavoro per comodità ed efficienza di confronto.

VOCI DI COSTO RENDICONTABILI

**ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE
E L'ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE, PER LA
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.**

TRA

la Regione Piemonte

E

l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, di seguito denominato IRES

Voci di costo rendicontabili

Le voci di costo rendicontabili da parte dell'IRES sono:

- spese per gli accordi di collaborazione stipulati con gli Atenei,
- quota parte della spese (50%) per personale contrattualizzato dedicato nelle attività previste dall'Accordo,
- spese per collaborazioni e consulenze da assumere secondo quanto previsto dall'art.7 comma 6 del decreto legislativo n 165/2001,
- quota parte delle spese fisse e di gestione e oneri accessori (in ragione del 7 % in vece del 25% delle spese forfettarie definite dall'art.6 *D.M.* 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex *D.M.* 143 del 31 ottobre 2013) di cui:
 - spese per servizi esterni, per viaggi e missioni
 - spese per l'acquisizione di servizi di supporto tecnico, per l'acquisizione di servizi di comunicazione e per la convegnistica.

Ripartizione di massima delle voci di costo rendicontabili

La tabella seguente illustra la ripartizione di massima delle voci di costo.

Descrizione voce di costo rendicontabile	Costo massimo stimato
Spese dell' Accordo di collaborazione con Atenei	€ 271.920
Personale contrattualizzato ed oneri riflessi	€ 40.663
Spese per collaborazioni e consulenze art.7 comma 6 del dlgs. 165/2001	€ 245.472
Spese fisse e di gestione	€ 31.945
Spese per servizi esterni, per viaggi e missioni	€ 5.000
Spese per stampe, comunicazioni e convegni	€ 5.000
TOTALE	€ 600.000